

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 405-19225 del 12/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di Torino ad uso energetico, assentita alla A.T.I. tra Camuna Idroelettrica SpA e Arco Costruzioni s.c.c..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 405-19225 del 12/6/2014; Codici Univoci: TO-A-10347

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla A.T.I. tra Camuna Idroelettrica S.p.A. con sede legale in Pisogne (BS) Via Trento n. 1 - C.F. 01798020176, P.IVA 03189660172 – e Arco Costruzioni s.c.c. con sede legale in Ravenna Via Negrini 1 – C.F./P.IVA 01468160393, a seguito di aggiudicazione da parte della Città di Torino di gara per la concessione finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto idroelettrico in parola, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di Torino in misura di 50.000 litri/s massimi e 36.710 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,31 la potenza nominale media di kW 832;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni venti successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Torino), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) che il progetto definitivo di cui all'art. 14 del disciplinare di concessione dovrà essere presentato, nei termini prescritti, nell'ambito della domanda di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, da inoltrare secondo la modulistica predisposta da questa Amministrazione;
- 7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) di informare che il canone e il sovracanone di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alla eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/6/2014:

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella D.G.P. n. 227-9125 del 20/3/2012 avente ad oggetto il giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla realizzazione dell'intervento in questione.

Nel corso della esecuzione degli scavi per la posa del canale derivatore, il concessionario è tenuto a garantire la presenza in cantiere di un direttore operativo, che vigili sulla salvaguardia degli apparati radicali dei platani interferiti dall'intervento.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, quota parte attraverso la scala per la risalita dell'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima costituita dalla somma del DMV base (13.000 litri/s) e della portata istantanea pari al 20% della differenza tra la portata in arrivo a monte della traversa ed il valore di DMV base (DMV componente di modulazione).

(... omissis ...)

In ogni caso la traversa dovrà essere sempre gestita garantendone la tracimazione in ogni condizione idrologica e di gestione della traversa medesima, in relazione all'utilizzo della conca di navigazione e dello scivolo per le canoe.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale, nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere al monitoraggio della funzionalità della scala per la risalita dell'ittiofauna prima dell'avvio dei lavori, nonché per almeno cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico; il concessionario si obbliga a provvedere al suo eventuale adeguamento ove, a giudizio insindacabile della Autorità concedente, questa non si dimostri funzionale allo scopo per il quale è preposta.

(... omissis ...)"